



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0008147 - 20/07/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 20 LUG. 2011

**Spett. le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Lecco  
Via Parini, 29  
23900 LECCO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 192/2011 – Correttezza procedimento disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 6 giugno u.s. (ns. prot. 6599 dell'08.06.2011), con cui si richiede se l'Ordine, dopo aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, tuttora indagato, - a carico del quale era stato emesso provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, poi revocato dall'Autorità Giudiziaria - in prossimità della scadenza dei diciotto mesi di durata del procedimento disciplinare possa deliberare l'archiviazione del medesimo e, inoltre, se possa essere intrapreso un nuovo procedimento a carico dello stesso soggetto per i fatti già addebitati qualora seguisse un rinvio a giudizio, si osserva quanto segue.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora decida di archiviare il procedimento attualmente pendente nei confronti dell'iscritto, non potrà dare luogo all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare nel caso in cui il professionista, attualmente indagato, dovesse essere rinviato a giudizio per i medesimi fatti in relazione ai quali il Consiglio si è già pronunciato, mutuandosi anche nell'ambito del procedimento disciplinare il principio penalistico del *ne bis in idem*, come precisato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato che *"in base al principio del ne bis in idem l'avvenuto esercizio dell'azione disciplinare, ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione ... preclude la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata)"* (Cass., sez. lav. 17-01-1992, n. 565).

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione, in attesa di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria. La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare; sospensione che, invece, non deve essere disposta nel caso in cui l'organo disciplinare provveda autonomamente in ordine a fatti e comportamenti (costituenti oggetto dell'inculpazione) che prescindono e si distinguono da quelli che sono oggetto dell'imputazione penale (Cassazione, 8 marzo 2006, n. 4893).

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.  
Francesca Maione